



Decreto Dirigenziale n. 136 del 04/06/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006, MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 25 DEL 14/06/2017 E SUCC. MODIFICA NON SOSTANZIALE D.D. N. 75 DEL 16/04/2018, SOCIETA' INDUSTRIA CALCE CASERTANA SRL CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CURTI (CE) VIA SALVO D'ACQUISTO PALAZZO ZIGURELLA ED INSTALLAZIONE NEL COMUNE DI BUCCINO (SA), ZONA INDUSTRIALE PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 3.1 LETTERE B) E C), NELLO SPECIFICO CON UNA CAPACITA' MASSIMA DI 300 MG/GIORNO;

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la Società INDUSTRIA CALCE CASERTANA Srl S.p.A., con sede legale nel Comune di Curti (CE) Via Salvo D'Acquisto palazzo Zigurella ed installazione nel Comune di Buccino (SA), Zona Industriale è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a seguito di riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale con Decreto Dirigenziale n. 25 del 14/06/2017 e succ. modifica non sostanziale D.D. n. 75 del 16/04/2018, per l'attività IPPC codice 3.1 dell'allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06: *"Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio:*

Codice 3.1 b) *produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;*
Codice 3.1 c) *produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno, nello specifico con una capacità massima di 300 Mg/giorno;*

CHE in data 01/04/2019 prot. 0209732 e integrazione del 09/05/2019 prot.0292345 la Società INDUSTRIA CALCE CASERTANA Srl, legale rappresentante e gestore Giuseppe Vozza nato a Casagiove (CE) il 13/01/1954, ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, al Decreto Dirigenziale n. 25 del 14/06/2017 e succ. modifica non sostanziale D.D. n. 75 del 16/04/2018, consistente:

- nella riformulazione della Scheda "L" - Emissioni in atmosfera;
- nello spostamento di alcuni rifiuti da una zona ad un'altra dello stesso stabilimento;
- nell'introduzione dei seguenti CER: 080318 – 150106 – 160213 – 160214 – 160119 nella Scheda "I" - Rifiuti;

CHE il 05/04/2019, prot. 0223280 la U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno ha inviato al Comune di Buccino, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e all'Università del Sannio, richiesta di parere e/o valutazione circa la citata modifica non sostanziale;

CHE in data 16/04/2019 prot. 0248176 l'Università del Sannio ha trasmesso il rapporto tecnico-istruttorio n. 36/DECIES/SA con il quale è stato espresso parere favorevole all'istanza di modifica non sostanziale;

CHE l'ARPAC Dipartimento di Salerno con nota acquisita in data 23/04/2019 prot.0260368, ha trasmesso parere con richiesta di integrazioni che sono state inoltrate alla Ditta in data 29/04/2019 prot. 0268323 in uno alle integrazioni di questa UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;

CHE in data 09/05/2019 prot. 0292345 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste a questa UOD;

CONSIDERATO:

- a) il succitato parere favorevole dell'Università del Sannio ;
- b) che l'ARPAC non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni rispetto alle integrazioni trasmesse dalla Società il 18/05/2019;
- c) che il Comune di Buccino non ha trasmesso alcun parere ostantivo alla modifica non sostanziale;
- d) che gli interventi sopra elencati sono riconducibili ad una modifica non sostanziale con aggiornamento, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda;
- la direttiva 2010/75/UE;

- il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- la L.241/90;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

DECRETA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, alla società INDUSTRIA CALCE CASERTANA Srl con sede legale nel Comune di Curti (CE) Via Salvo D'Acquisto palazzo Zigurella ed installazione nel Comune di Buccino (SA), Zona Industriale, legale rappresentante e gestore Giuseppe Vozza nato a Casagiove (CE) il 13/01/1954 la Modifica non Sostanziale al Decreto Dirigenziale n. 25 del 14/06/2017 e succ. D.D. n. 75 del 16/04/2018 consistente:

- nella riformulazione della Scheda "L" - Emissioni in atmosfera;
- nello spostamento di alcuni rifiuti da una zona ad un'altra dello stesso stabilimento;
- nell'introduzione dei seguenti CER: 080318 – 150106 – 160213 – 160214 – 160119 nella Scheda "I" - Rifiuti;

per l'attività IPPC codice 3.1 dell'allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06: "*Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio*:"

Codice 3.1 b) *produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno*;
Codice 3.1 c) *produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno*, nello specifico con una capacità massima di 300 Mg/giorno;

2) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nell'allegato scheda L Emissioni in atmosfera (prot. 0292345 del 09/05/2019), sostitutivo della scheda L dell'allegato 3 al D.D. n. 25 del 14/06/2017;

3) di confermare tutte le prescrizioni e condizioni riportate nei Decreti Dirigenziali n. 25 del 14/06/2017 e n. 75 del 16/04/2018 non in contrasto con il presente provvedimento;

4) di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato altresì ai sensi del comma 3, lettera a) e comma 9 dell'art. 29-octies, D.Lgs.152/06, fermo restando l'applicazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, D.Lgs. 152/06;

5) di stabilire che il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, dovrà avvenire con le modalità e tempistica, previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. 152/2006;

6) di evidenziare che ai sensi del comma 1 dell'allegato D alla parte IV D.Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE;

7) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relative all'anno solare precedente nell'ambito del report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;

8) di confermare, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'obbligo di provvedere a uno specifico controllo entro il 31/12/2022 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2027 per il suolo;

9) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:

- ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
- ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

10) di stabilire che in caso di parziale o totale sospensione dell'attività, ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di eventi eccezionali (sismici, metereologici etc.) la Società è tenuta a darne comunicazione a questa Autorità entro 24 ore.

Il riavvio dovrà essere preventivamente comunicato;

11) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle norme nazionali e se più restrittive dalle BAT di settore, vigenti per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

12) di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi (DPR n. 151/2011) scoppi, esplosioni;

13) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, in uno con il Decreto Dirigenziale n. 25 del 16/06/2017 e succ. D.D. n. 75 del 16/04/2018, presso l'installazione e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

14) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;

15) di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla Società INDUSTRIA CALCE CASERTANA Srl , nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Buccino, all'ARPAC Dipartimento di Salerno , all'Amministrazione Provinciale, all'ASL Salerno, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;

16) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione;

17) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Avv. Anna Martinoli